

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname

Modifica del 18 novembre 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere del falegname, allegato al decreto del Consiglio federale del 24 aprile 2012¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Convenzione aggiuntiva Aumento di salario
del 31 gennaio 2014

Art. 1

Art. 2

Art. 3

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente alla Convenzione aggiuntiva Aumento di salario del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2014 e ha effetto sino al 31 dicembre 2016.

18 novembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ FF **2012** 4757

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

